Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 10 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 marzo 1940-XVIII, n. 339.
Norme concernenti l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali presso la Scuola centrale dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1592, modificato dal R. decreto 28 novembre 1938-XVII, n. 2004;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri Reali, degli appuntati e carabinieri viene effettuata mediante duplice concorso per titoli e per esami.

Art. 2.

Al concorso per titoli possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità di grado ed i carabinieri che alla data d'inizio del corso abbiano raggiunto un'anzianità di grado non inferiore ad un anno e prestato servizio di istituto presso le stazioni almeno per sei mesi, sempre quando alla data in cui sarà indetto il concorso non abbiano oltrepassato l'età di trentatrè anni se appuntati e trenta se carabinieri e siano in possesso del diploma di ammissione ad un istituto medio di secondo grado o di altro titolo di studio superiore o equipollente da comprovarsi mediante la presentazione di certificato legale.

Art. 3.

I concorrenti per titoli saranno sottoposti a un esperimento di educazione fisica in base al programma che sarà stabilito dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 4.

Ai concorrenti per titoli è riservata la metà dei posti che vengono messi a concorso; i rimanenti posti, invece, sono devoluti ai militari concorrenti per esami.

Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per titoli sia inferiore a quello dei posti per essi stabilito dal precedente comma, i posti vacanti saranno devoluti ai militari concorrenti per esami.

Art. 5.

Nel caso che il numero dei concorrenti per titoli fosse superiore al numero dei posti ad essi riservato, verrà stabilita apposita graduatoria di merito, nella quale i concorrenti stessi verranno inscritti sulla base della maggiore somma complessiva dei punti loro assegnati da apposita Commissione per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) servizio prestato nell'Arma;
b) titolo di studio;
c) ricompense al valor militare o di marina o aeronautico, ovvero al valor civile;
d) campagne di guerra e benemerenze di servizio premiate con encomi solenni o con promozioni a scelta per meriti eccezionali.

La Commissione suindicata sarà così costituita:
1° dal comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente;
2° dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;
3° da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

Art. 6.

La Commissione di cui all'articolo precedente assegnerà ai concorrenti per titoli per il requisito di cui alla lettera *a*) del medesimo articolo un punto per ogni sei mesi compiuti di effettivo servizio prestato nell'Arma da carabiniere e da appuntato.

Ai concorrenti provvisti di titoli di studio superiore a quello minimo richiesto dall'art. 2, la Commissione assegnerà un punto per ogni anno di studio che, secondo l'ordinamento scolastico, occorre per conseguire, dopo il detto titolo minimo, il titolo superiore.

Per il requisito di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, la Commissione assegnerà un punto per ogni medaglia di bronzo al valore e per ogni croce di guerra al valor militare; due punti per ogni medaglia d'argento o per la promozione straordinaria per merito di guerra, la precedenza assoluta su tutti i concorrenti idonei sarà devoluta ai decorati di medaglia d'oro.

Per i requisiti, infine, di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente, la Commissione assegnerà mezzo punto per ogni campagna di guerra e per ogni benemerenza di servizio debitamente inscritta sulle carte personali degli interessati e premiata con l'encomio solenne o con la promozione a scelta per meriti eccezionali.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 7.

È data facoltà ai carabinieri concorrenti per titoli di poter prendere parte, oltre che a detto concorso, anche a quello per esami, sempre quando però essi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo seguente per i militari concorrenti per esami.

Art. 8.

Al concorso per esami possono partecipare:

gli appuntati con qualsiasi anzianità;

i carabinieri aventi l'anzianità di grado che sarà di volta in volta stabilita — anzianità che non potrà in nessun caso essere inferiore a due anni — e che abbiano prestato non meno di un anno di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni.

I concorrenti, appuntati o carabinieri, non dovranno avere oltrepassato, alla data in cui sarà indetto il concorso, il trentatreesimo anno di età se appuntati ed il trentesimo anno se carabinieri.

Art. 9.

I concorrenti « per esami » saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) prova scritta di italiano, consistente in un tema estraneo a fatti di servizio mediante il quale i concorrenti dovranno dar prova di sapere esprimere le loro idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro, corretto;

b) prova orale di cultura generale colle modalità e sulla base dei programmi che saranno stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Saranno, inoltre, sottoposti allo stesso esperimento di educazione fisica di cui all'art. 3.

Art. 10.

Apposita Commissione costituita:

a) per la Scuola centrale e le legioni dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un ufficiale superiore, membro; da un ufficiale inferiore, membro e segretario;

b) per i gruppi autonomi: dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un capitano, membro; da un subalterno, membro e segretario.

Provvederà ad esaminare i temi svolti dai militari, emettendo un primo giudizio sulla sufficienza o meno del candidato a frequentare il corso.

Altra Commissione, costituita presso la Scuola centrale dal comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; dall'ufficiale superiore direttore degli studi, membro, e dall'insegnante d'italiano, membro e segretario, assegnerà a ciascun concorrente giudicato in precedenza sufficiente dalle Commissioni di cui ai precedenti capoversi, un punto da 0 a 20.

Saranno dichiarati prescelti per l'ammissione alla Scuola i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a 10.

I compiti delle Commissioni di cui alle lettere *a*) e *b*) devono avere carattere di giusta selezione nel senso di escludere i concorrenti che, sicuramente, dimostrino di non essere preparati per l'ammissione alla Scuola.

Art. 11.

Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per esami dichiarati prescelti per l'ammissione alla Scuola sia superiore al numero dei posti per essi messi a concorso, la Commissione di cui all'art. 5 procederà alla formazione di apposita graduatoria di merito sulla quale i concorrenti stessi saranno inscritti sulla base della maggiore somma complessiva dei punti loro assegnati per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) cultura letteraria;

b) gradi e provenienza dai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito o del Corpo Reale equipaggi marittimi o della Regia aeronautica;

c) servizio prestato nell'Arma;

d) ricompense al valor militare o di marina o aeronautico, ovvero al valor civile;

e) campagne di guerra e benemerenze di servizio premiate con encomi solenni o con promozioni a scelta per meriti eccezionali.

Art. 12.

Per il requisito di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente si terrà conto del punto assegnato a ciascun concorrente per il tema svolto.

Per i concorrenti all'ammissione alla Scuola per esami, provvisti del titolo di studio di cui all'art. 2 o di titoli equipollenti o superiori i voti assegnati per lo svolgimento del tema saranno accresciuti di due punti.

Per i requisiti di cui alla lettera *b*) la Commissione di cui all'art. 5 assegnerà un punto a ciascuno dei concorrenti aventi il grado di appuntato, due punti ai provenienti dai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito, del Corpo Reale equipaggi marittimi e della Regia aeronautica in servizio o in congedo.

Per i requisiti di cui alla lettera *c*) la Commissione assegnerà agli appuntati e ai carabinieri un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato. Le frazioni di un anno sono calcolate soltanto se superiori ai sei mesi.

Per i requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo precedente, la Commissione stessa si atterrà alle disposizioni contenute nell'art. 6 del presente decreto per la valutazione a favore dei concorrenti per titoli degli stessi requisiti.

I punti assegnati ai concorrenti per esami, per i requisiti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) dell'articolo precedente, saranno sommati al punto assegnato a ciascun concorrente per lo svolgimento del tema e la somma che ne risulterà costituirà punto base per la graduatoria. A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 13.

Nella valutazione dei requisiti di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 ed alla lettera *c*) dell'art. 11, la Commissione terrà presente che dovrà essere considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Art. 14.

Tanto i concorrenti per titoli quanto i concorrenti per esami, i quali rientrino nel contingente previsto dal bando annuale di concorso per l'ammissione alla Scuola, secondo l'ordine delle graduatorie di merito, saranno sottoposti presso la Scuola stessa all'esperimento di educazione fisica previsto dagli articoli 3 e 9 davanti a una Commissione costituita da un ufficiale superiore e due inferiori della Scuola suddetta fra i quali l'insegnante di educazione fisica.

Inoltre, i concorrenti per esami che rientrino nel contingente suddetto, saranno sottoposti alla prova orale di cultura generale prevista dalla lettera b) dell'art. 9, davanti ad una Commissione costituita da un ufficiale superiore e due inferiori della Scuola medesima.

Le suddette Commissioni, al termine di ciascuna prova, emetteranno su ciascun concorrente giudizio di idoneità o non idoneità, senza assegnazione di punti.

Saranno dichiarati ammessi alla Scuola i concorrenti per titoli che avranno superato l'esperimento di educazione fisica e i concorrenti per esami che oltre all'esperimento medesimo abbiano superato la prova orale di cultura generale.

Art. 15.

In luogo dei concorrenti che nella prova orale di cui al precedente articolo o nell'esperimento di educazione fisica non avessero conseguito l'idoneità saranno sottoposti alle prove stesse altrettanti concorrenti, seguendo l'ordine delle graduatorie di merito.

Art. 16.

La determinazione dell'anzianità di grado per i carabinieri concorrenti per esame, le norme relative all'accertamento dei requisiti necessari per partecipare al concorso, la nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'art. 14, la scelta dei temi e le relative modalità di svolgimento saranno di anno in anno fissate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 17.

Sono abrogati il R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1592, e il R. decreto 28 novembre 1938-XVII, n. 2004.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1940-XVIII, n. 340.

Cessazione dal piede di guerra per il personale del Corpo di spedizione in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 aprile 1939-XVII, n. 590, concernente la dichiarazione sul piede di guerra del personale del Corpo di spedizione militare in Albania, nonchè del personale della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania e di quello delle unità e dei servizi della Regia aeronautica mobilitati per la particolare esigenza;

Visto il codice penale per l'Esercito e quello penale militare marittimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, cessa di aver vigore il R. decreto 7 aprile 1939-XVII, n. 590, col quale è stato dichiarato sul piede di guerra il personale del Corpo di spedizione militare in Albania, nonchè il personale della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania e quello delle unità e dei servizi della Regia aeronautica mobilitato per la particolare esigenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 marzo 1940-XVIII, n. 341.

Modificazione dell'articolo 72 del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930-VIII, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto 21 novembre 1932-XI, n. 2051, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 5° comma dell'art. 72 del R. decreto 21 novembre 1932-XI, n. 2051, è sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° settembre 1938-XVI:

« I bossoli ed i caricatori delle cartucce sparate devono essere restituiti all'Amministrazione militare senza alcun compenso ed a cura delle sezioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 marzo 1940-XVIII, n. 342.

Modificazione dell'articolo 150 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 150 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ogni qualvolta un'autorità militare venga a conoscenza che un sottufficiale a riposo o in congedo illimitato o assoluto abbia commesso un'azione disdicevole e contraria al decoro od al carattere del suo grado od ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato e alle libertà garentite dallo Statuto, ancorchè questa azione sia colpita dalla legge con pena che non importa la perdita del grado, ne informa gerarchicamente il comandante della zona militare o il comandante generale dell'Arma dei CC. RR., affinchè esaminino se il colpevole possa ritenersi ancora meritevole di conservare il grado o se debba essere sottoposto a giudizio disciplinare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 343.

Fusione in enti unici di alcune istituzioni pubbliche, con sede in Forlì.

N. 343. R. decreto 25 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, le istituzioni pubbliche: Ospedale degli infermi, Istituto Saffi e Legato Zaccarelli, Istituto Pantoli e Opera pia Theodoli, con sede in Forlì, vengono fuse in unico ente denominato « Ente Ospedale G. B. Morgagni »; le altre istituzioni: Istituto San Francesco Regis, Istituto Sant'Anna e Orfanotrofio con sede in Forlì, vengono fuse in unico ente denominato « Ente Orfanotrofio », ed, inoltre, vengono approvati gli statuti per il governo dei due Enti predetti, che vengono, contemporaneamente, raggruppati sotto unica amministrazione denominata « Ospedale ed Orfanotrofi raggruppati di Forlì ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 344.

Erezione in ente morale dell'Associazione Ottica Italiana, con sede in Firenze.

N. 344. R. decreto 25 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Associazione Ottica Italiana, con sede in Firenze, viene eretta in ente morale e ne è approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 345.

Soppressione delle Fabbricerie delle chiese di S. Osvaldo, in Cima Sappada, e di Santa Margherita, in Sappada (Belluno).

N. 345. R. decreto 8 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie delle chiese di S. Osvaldo, in Cima Sappada, e di Santa Margherita, in Sappada (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIII, n. 346.

Erezione in ente morale del fondo scolastico « Carmela Ruzzier » presso la Regia scuola secondaria di avviamento professionale « G. Corsi » di Trieste.

N. 346. R. decreto 15 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretto in ente morale il fondo di L. 10.742 che ebbe origine quale fondo scolastico « Carmela Ruzzier » dalle numerose elargizioni fluite alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale « G. Corsi » di Trieste nella luttuosa circostanza della morte della professoressa Carmela Ruzzier, allo scopo di elargire una borsa di studio annua da conferirsi ad una alunna della Scuola in condizioni finanziarie disagiate e meritevole per condotta e per profitto, e ne viene approvato il regolamento per l'assegnazione della suddetta borsa di studio « Carmela Ruzzier ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII, n. 347.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto cattolico per la stampa, con sede in Milano.

N. 347. R. decreto 22 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto cattolico per la stampa, con sede in Milano, e viene approvato lo statuto della predetta Fondazione di culto in data 28 giugno 1936-XIV, composto di 11 articoli.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1940-XVIII.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Filiberto Sani e riconoscimento della qualità medesima al fascista Guido Rispoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Filiberto Sani quale consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Filiberto Sani decade dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento e viene nominato, in sua vece, il fascista Guido Rispoli;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Filiberto Sani decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Guido Rispoli, consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 23 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1771)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1940-XVIII.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Antonello Caprino e riconoscimento della qualità medesima al fascista Igino Betti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Antonello Caprino, quale consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Antonello Caprino cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne e viene nominato, in sua vece, il fascista Igino Betti;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Antonello Caprino decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Igino Betti, consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 23 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1772)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 aprile 1940-XVIII.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Francesco Giancola e riconoscimento della qualità medesima al fascista Renato Celio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Francesco Giancola quale consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Francesco Giancola cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria e viene nominato, in sua vece, il fascista Renato Celio;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Francesco Giancola decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Renato Celio, consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1770)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 aprile 1940-XVIII.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ermanno Bazzocchi e riconoscimento della qualità medesima al fascista Antonio Chiodi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ermanno Bazzocchi quale consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Ermanno Bazzocchi cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria e viene nominato, in sua vece, il fascista Antonio Chiodi;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ermanno Bazzocchi decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Antonio Chiodi, consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1773)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° maggio 1940-XVIII.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di Bologna (Monte di credito su pegno), con sede in Bologna.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto del Monte di Bologna (Monte di credito su pegno), con sede in Bologna, approvato con R. decreto 8 settembre 1922, n. 1320;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda predetta, in data 12 dicembre 1939-XVIII, in ordine alla riforma dello statuto;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di Bologna (Monte di credito su pegno), con sede in Bologna, allegato al presente decreto, composto di n. 70 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1739)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° maggio 1940-XVIII.

Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Atri, approvato con R. decreto 1° dicembre 1921, n. 1897;

Veduto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1687, con il quale, per effetto della incorporazione della Cassa di risparmio di Nereto nella Cassa di risparmio di Atri, la denominazione di quest'ultima azienda è stata modificata in quella di « Cassa di risparmio della provincia di Teramo » e la sede centrale di essa è stata trasferita in Teramo;

Vedute le deliberazioni del commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta in data 7 febbraio 1940-XVIII, e del commissario prefettizio del comune di Atri in data 15 gennaio 1940-XVIII, in ordine alla riforma dello statuto;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, allegato al presente decreto, composto di n. 55 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1737)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° maggio 1940-XVIII.

Approvazione dello statuto della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane in Palermo, approvato con R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 834;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 23 febbraio 1940-XVIII, in ordine alla riforma dello statuto;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, allegato al presente decreto, composto di n. 66 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1738)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1940-XVIII.

Autorizzazione ai Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna ad istituire ed a gestire una succursale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158;

Vista la legge 12 maggio 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290;

Vista l'istanza in data 20 febbraio 1940-XVIII, presentata dai Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna per essere autorizzati ad istituire ed a gestire in Bologna, via Cesare Boldrini, una succursale pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visto il parere favorevole manifestato, al riguardo, dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna nella seduta del 29 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna sono autorizzati ad istituire ed a gestire in regime di Magazzini generali, in Bologna, via Cesare Boldrini, una succursale pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati in detta succursale si applicheranno il regolamento e le tariffe attualmente in vigore pei depositi effettuati nella Sede centrale, approvati col decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V.

Art. 3.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna — che è incaricato di vigilare sull'applicazione del presente decreto — proporrà, entro sei mesi, al Ministero la misura dell'integrazione della cauzione, prescritta dall'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1753)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel testo del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 aprile 1940-XVIII, pubblicato a pag. 1656 della *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio successivo, n. 106, concernente una modificazione allo statuto del Banco di Roma, in luogo di: « Il capitale sociale è fissato in L. 300.000.000 rappresentato da tre milioni di azioni nominative da *L. 1000* ciascuna », deve leggersi: « Il capitale sociale è fissato in L. 300.000.000 rappresentato da tre milioni di azioni nominative da *L. 100* ciascuna ».

(1775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 29 marzo 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Edoardo Coffino, console onorario del Belgio a Rodi.

(1759)

In data 8 aprile 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Alberto Ballester y Diaz, vice console di Cuba a Milano.

(1760)

In data 15 aprile 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor James Adrian Fraser, vice console di Gran Bretagna a Venezia.

(1761)

In data 15 aprile 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Eberhard von Pannwitz, console generale di Germania a Tirana.

(1762)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 maggio 1940-XVIII - N. 101

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	68,90
Francia (Franco)	—	39,05
Svizzera (Franco)	445,43	444,15
Argentina (Peso carta)	—	4,52
Belgio (Belgas)	—	3,3300
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16,65
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	70,66
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,42
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	10,515
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6694
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,70
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Titolo	Media
Rendita 3,50 % (1906)	70,20
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	90,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,40
Id. Id. 5 % (1936)	91,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,175
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,125

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 29 febbraio 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Asti	Robella	B	—	1
Bologna	Bologna	B	—	1
Brindisi	Francavilla Fontana	B	—	1
Campobasso	Agnone	B	—	1
Cremona	Gadesco Pieve Delmona	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Firenze	Incisa in Val D'Arno	B	—	1
Genova	Serra Riccò	B	1	—
Matera	Matera	O	1	—
Nuoro	Sindir	S	—	1
Id.	Siniscola	B	—	1
Pavia	Albuzzano	B	—	1
Pola	Dignano	O	—	1
Id.	Usnago	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Ravello	B	1	—
Id.	Tramonti	B	—	1
			3	15
	Carbonchio sintomatico.			
Nuoro	Lula	B	—	1
Roma	Canale Monterano	B	—	1
			—	2
	Afta epizootica.			
Agrigento	Ribera	BO	1	9
Id.	Canicatti	B	5	—
Id.	Agrigento	O	3	—
Alessandria	Alluvioni Cambiò	B	1	—
Id.	Boscomarengo	B	1	1
Id.	Camino	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	3	1
Id.	Cerrina	B	1	1
Id.	Conzano	B	1	—
Id.	Francavilla Bisio	B	—	2
Id.	Frascaro	B	—	1
Id.	Masio	B	1	1
Id.	Mombello	B	1	1
Id.	Morano Po	B	1	1
Id.	Rosignano	B	1	—
Id.	San Salvatore	B	1	—
Id.	Tortona	B	2	1
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Ancona	Ancona	B	2	—
Id.	Chiaravalle	B	3	—
Id.	Iesi	B	15	4
Id.	Senigallia	B	1	—
Id.	Serra San Quirico	B	—	1
Aosta	Bairo Torre	B	1	—
Id.	Borgofranco d'Ivrea	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Aosta	Castellamonte	B	2	—
Id.	Donas	B	11	—
Id.	Id.	B Cav	1	—
Id.	Ivrea	B	—	2
Id.	Locano	B	—	1
Id.	Masino	B	1	—
Id.	Palazzo Piverone	B	—	1
Id.	Pavone Canavese	B	2	—
Id.	San Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	San Martino Canavese	B	1	—
Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Villa Sant'Anselmo	B	3	5
Arezzo	Arezzo	B	2	—
Id.	Castel San Niccolò	B	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	1
Asti	Albugnano	B	2	—
Id.	Antignano	B	1	—
Id.	Aramengo	B	2	2
Id.	Asti	B	6	1
Id.	Buttigliera	B	3	1
Id.	Castelnuovo Don Bosco	B	2	2
Id.	Cortazzone	B	1	1
Id.	Cocconato	B	—	2
Id.	Camerano	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	2	—
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Montafia	B	—	1
Id.	Montegrosso	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Montechiaro	B	1	—
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Penango	B	—	1
Id.	Piea	B	1	—
Id.	Piovà	B	1	—
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Rocca d'Arazzo	B	1	2
Id.	Rocchetta Tanaro	B	—	1
Id.	San Marzano Moasca	B	1	1
Id.	San Damiano	B	1	—
Id.	Scurzolengo	B	1	—
Id.	Settime	B	1	1
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Vinchio	B	1	—
Id.	Villa Corsione	B	1	—
Id.	Viale	B	1	1
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Corato	B	—	2
Id.	Molfetta	B	1	9
Id.	Palo del Colle	B	—	1
Belluno	Agordo	B	3	—
Id.	Auronzo	B	3	—
Id.	Cortina	B	1	—
Id.	Feltre	B	5	—
Id.	Fonzaso	B	4	1
Id.	Lorenzago	B	—	3
Id.	Lozzo Cadore	B	5	—
Id.	Pieve d'Alpago	B	—	1
Id.	Puos d'Alpago	B	—	1
Id.	Santa Giustina	B	—	1
Id.	Seren del Grappa	B	2	1
Id.	Vas	B	—	1
Id.	Vigo	B	6	2
Bergamo	Albino	B	—	2
Id.	Almenno San Bartolomeo	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	B	1	3
Id.	Brembilla	B	—	1
Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Calolziocorte	B	—	1
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Curdomo	B	—	1
Id.	Gerosa	B	—	3
Id.	Ghisalba	B	—	2
Id.	Monte Marenzo	B	—	1
Id.	Parre	B	—	1
Id.	Pumenengo	B	1	1
Id.	Stezzano	B	1	2
Id.	Treviglio	B	—	1
Id.	Treviolo	B	2	4
Id.	Villa d'Ogna	B	2	—
Id.	Zanica	B	1	—
Id.	Zogno	B	—	2
Bologna	Bologna	B	1	1
Id.	S. Giovanni in Persiceto	B	4	1
Id.	Sala Bolognese	B	2	1
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Monteveglio	B	2	—
Id.	Monte San Pietro	B	2	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	2	—
Id.	Anzola Emilia	B	—	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Id.	Castel d'Argile	B	—	1
Id.	Pieve di Cento	B	—	1
Id.	San Pietro Casale	B	—	1
Id.	Medicina	B	—	1
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	1	—
Id.	Renon	B	1	—
Brescia	Angolo	B	1	—
Id.	Botticino	B	1	—
Id.	Bovegno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Calcinato	B	1	1
Id.	Calvagese della Riviera	B	2	1
Id.	Calvisano	B	1	2
Id.	Carpenodolo	B	—	1
Id.	Castegnato	B	—	1
Id.	Castelmella	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Cazzago San Martino	B	1	1
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Cigole	B	2	—
Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Comezzano Cizzago	B	—	1
Id.	Concesio	B	1	—
Id.	Corte Franca	B	1	—
Id.	Darfo	B	2	—
Id.	Desenzano del Garda	B	3	—
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Gottolengo	B	2	—
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Leno	B	2	—
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Manerbio	B	2	—
Id.	Mazzano	B	2	—
Id.	Monticello Brusati	B	1	—
Brescia	Montichiari	B	—	1
Id.	Muscoline	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Pederno Franciacorta	B	—	1
Id.	Passirano	B	1	1
Id.	Pertica Alta	B	—	1
Id.	Pian d'Artogne	B	1	—
Id.	Pisogne	B	1	—
Id.	Prevalle	B	—	1
Id.	Puegnago	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Rudiano	B	1	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	—	1
Id.	Seniga	B	—	1
Id.	Tignale	B	—	1
Id.	Torbole Casaglia	B	2	—
Id.	Trenzano	B	—	1
Id.	Treviso Bresciano	B	2	1
Id.	Verolanuova	B	1	—
Brindisi	Ostuni	B	1	—
Id.	Carovigno	B O	—	5
Caltanissetta	Caltanissetta	B	6	—
Id.	Delia	B	—	1
Id.	Gela	B	—	1
Id.	Niscemi	B	—	18
Catania	Caltigirone	B	—	1
Id.	Castel di Indica	B	9	—
Id.	Grammichele	B	1	—
Id.	Paternò	B	2	—
Id	Piedimonte Etneo	B	1	—
Catanzaro	Falerna	B	2	—
Id.	Feroleto	B	2	—
Id.	Nicastro	B O	1	—
Id.	Tiriolo	B	—	2
Como	Albavilla	B	—	4
Id.	Albese	B	—	1
Id.	Alserio	B	—	1
Id.	Barzano	B	7	—
Id.	Cantù	B	7	1
Id.	Carimate	B	—	1
Id.	Carugo Arosio	B	—	2
Id.	Costa Masnaga	B	—	2
Id.	Ello	B	—	1
Id.	Garbagnate	B	1	1
Id.	Garlate	B	—	1
Id.	Merone	B	—	1
Id.	Oggiono	B	1	1
Id.	Olgiate Comasco	B	—	1
Id.	San Fermo	B	2	1
Id.	Valmadrera	B	—	1
Cuneo	Alba	B	2	1
Id.	Busca	B	1	—
Id.	Ceresole d'Alba	B	—	1
Id.	Ceva	B	2	1
Id.	Cuneo	B	2	1
Id.	Fossano	B	—	1
Id.	Genola	B	1	—
Id.	Limone Piemonte	B	1	2
Id.	Monticello d'Alba	B	—	2
Id.	Neive	B	2	1
Id.	Neviglie	B	1	—
Id.	Revello	B	—	1
Id.	Roccadebaldi	B	—	2
Id.	Rossana	B	2	—
Id.	Tenda	B	2	—
Enna	Aidone	B	2	—
Ferrara	Argenta	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	6
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Firenze	Prato	B	2	—
Fiume	Fiume	O S	1	—
Forlì	Rimini	B	—	1
Id.	Rimini	B	2	—
Id.	Cesena	B	1	—
Frosinone	Ferentino	B	1	—
Genova	Borzonasca	B	1	—
Id.	Genova	B	3	2
Id.	Lavagna	B	2	1
Id.	Lumarzo	B	—	6
Id.	Mezzanego	B	1	—
Id.	Moconesi	B	1	1
Id.	Montoggio	B	2	—
Id.	Nè	B	1	—
Id.	Propata	B	—	6
Id.	San Colombano	B	—	5
Id.	Sestri Levante	B	1	—
Id.	Santo Stefano	B	1	—
Gorizia	Sambasso	B	—	4
Id.	Ranziano	B	—	1
Id.	San Martino Quisca	B	3	—
Id.	San Vito di Vipacco	B	1	—
Id.	Vipacco	B	—	1
Lecce	Maglie	B O S	—	6
Id.	Sternatia	B O C	—	7
Livorno	Collesalvetti	B	3	1
Id.	Livorno	B	7	—
Id.	Rosignano Marittimo	B	1	—
Lucca	Camaiore	B	—	1
Id.	Capannori	B	—	1
Id.	Massarosa	B	—	1
Id.	Viareggio	B	—	4
Matera	Montalbano Ionico	B	1	—
Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	B	1	3
Id.	Milazzo	B	—	2
Id.	S. Filippo del Mela	B	—	1
Id.	Tripi	B	—	3
Milano	Arluno	B	—	1
Id.	Arconate	B	1	—
Id.	Bareggio	B	—	1
Id.	Besana Brianza	B	1	—
Id.	Cologno Monzese	B	1	—
Id.	Comazzo	B	1	—
Id.	Desio	B	1	—
Id.	Guardamiglio	B	1	—
Id.	Limbiate	B	—	1
Id.	Milano	B	1	1
Id.	Merlino	B	1	—
Id.	Misinto	B	1	—
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	1	—
Id.	Renate Veduggio	B	2	—
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Seveso	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	2	3
Id.	Campogalliano	B	2	—
Id.	Carpi	B	1	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Modena	Fiorano	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Mirandola	B	3	3
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Monfestino	B	1	—
Id.	Nonantola	B	1	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	San Cesario	B	1	—
Id.	San Prospero	B	2	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Id.	Vignola	B	1	—
Napoli	Napoli	B	2	—
Novara	Agrate Conturbia	B	—	3
Id.	Arona	B	1	—
Id.	Aurano	B	1	—
Id.	Barengo	B	7	—
Id.	Benza Cardezza	B	10	—
Id.	Borgoticino	B	1	1
Id.	Brovello Cappugnino	B	1	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Carpignano Sesia	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	—	1
Id.	Castelletto sul Ticino	B	1	1
Id.	Comignago	B	—	2
Id.	Cossogno	B	8	—
Id.	Crevoladossola	B	—	1
Id.	Crodo	B	1	—
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Fara Novarese	B	5	—
Id.	Fontaneto d'Agogna	B	1	—
Id.	Ghemme	B	3	1
Id.	Granozzo	B	—	1
Id.	Grignasco	B	—	1
Id.	Lesa Belgirate	B	8	—
Id.	Marano Ticino	B	1	—
Id.	Mergozzo	B	1	—
Id.	Oleggio	B	1	5
Id.	Pisano	B	—	5
Id.	Pombia	B	2	2
Id.	Sizzano	B	4	1
Id.	Suno	B	1	—
Id.	Tornaco	B	1	—
Padova	Abano Terme	B	1	—
Id.	Albignasego	B	—	1
Id.	Anguillara Veneta	B	1	—
Id.	Bagnoli di Sopra	B	1	—
Id.	Borgoricco	B	—	4
Id.	Campodarsego	B	2	2
Id.	Campodoro	B	1	—
Id.	Campo San Martino	B	2	3
Id.	Carmignano	B	1	1
Id.	Cartura	B	1	—
Id.	Correzzola	B	1	—
Id.	Curtarolo	B	2	—
Id.	Fontaniva	B	—	5
Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Grantorto	B	—	1
Id.	Legnaro	B	4	—
Id.	Limena	B	2	—
Id.	Lozzo Atesino	B	—	4
Id.	Megliadino San Vitale	B	1	—
Id.	Noventa Padovana	B	1	—
Id.	Padova	B	3	—
Id.	Piazzola di Brenta	B	4	2
Id.	Piombino Dese	B	1	—
Id.	Polverara	B	1	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Padova	Rubano	B	1	—
Id.	Saletto	B	—	6
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	3	—
Id.	San Martino di Lupari	B	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	B	4	2
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	2	—
Id.	Saonara	B	1	1
Id.	Selvazzano	B	2	—
Id.	Trebaseleghe	B	2	1
Id.	Vigodarzere	B	—	1
Id.	Vigonza	B	—	2
Id.	Villa del Conte	B	3	6
Id.	Villafranca	B	6	—
Pavia	Alagna	B	—	1
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Broni	B	1	1
Id.	Carbonara Ticino	B	—	1
Id.	Casatisma	B	1	—
Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	1	—
Id.	Cava Manara	B	1	—
Id.	Cigognola	B	2	—
Id.	Ferrera Erbognone	B	—	1
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Gropello	B	1	—
Id.	Menconico	B	1	—
Id.	Mezzanino	B	1	1
Id.	Montalto	B	1	—
Id.	Montebello	B	1	1
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	3	—
Id.	Pinarolo Po	B	2	—
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Redavalle	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Robecco	B	1	1
Id.	Rosasco	B	1	1
Id.	Sant'Angelo Lombardo	B	—	1
Id.	Travacò Siccomario	B	1	1
Id.	Verretto	B	1	—
Id.	Varrua Po	B	—	1
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Zerbolò	B	—	1
Parma	Fontanellato	B	—	1
Id.	Fontevivo	B	—	2
Id.	Parma	B	—	1
Perugia	Deruta	B	—	1
Id.	Marsciano	B	—	2
Id.	Perugia	B	—	3
Piacenza	Alseno	B	3	—
Id.	Castel San Giovanni	B	1	—
Id.	Pecorara	B	1	—
Id.	Podenzano	B	—	1
Id.	Piacenza	B	1	1
Id.	Villanova	B	—	1
Pisa	Pisa	B	5	1
Id.	Vecchiano	B	1	—
Pistoia	Buggiano	B	1	—
Id.	Montale	B	—	1
Id.	Pistoia	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Montecchio	B	—	1
Id.	Sant'Ilario	B	—	1
Id.	Campegine	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	1	1
Id.	Luzzara	B	1	2
Id.	San Polo	B	—	1
Roma	Roma	B S	9	3
Roma	Colonna	B	—	4
Id.	Montecompatri	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Sacrofano	B	1	—
Rovigo	Castelguglielmo	B	—	1
Id.	Melara	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Salerno	Nocera Superiore	B	1	—
Siracusa	Carlentini	B	—	1
Id.	Melilli	B O	1	1
Sondrio	Campodolcino	B	1	—
Id.	Telebio	B	1	—
Taranto	Lizzano	B	1	—
Terni	Amelia	B	1	3
Id.	Baschi	B	1	—
Id.	Narni	B	1	—
Id.	Terni	B	1	—
Torino	Villarpellice	B	1	—
Id.	Borgaro	B	2	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	1	—
Id.	Campiglione Fenile	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Torino	B	1	1
Id.	Moncalieri	B	9	1
Id.	Poirino	B	2	2
Id.	Usseglio	B	1	—
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	1	—
Id.	Lauriano	B	1	1
Id.	Vinovo	B	1	—
Id.	Pionasco	B	1	—
Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Mati	B	1	—
Id.	Pecetto	B	—	1
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	Chieri	B	—	1
Id.	Ciriè	B	—	1
Id.	Alpignano	B	—	1
Id.	Perosa Argentina	B	—	1
Id.	Gassino Torinese	B	—	1
Trento	Ala	B	—	1
Id.	Arco	B	—	3
Id.	Cavareno	B	1	—
Id.	Cavedine	B	—	1
Id.	Denno	B	1	3
Id.	Egna	O	—	1
Id.	Grigno	B	—	3
Id.	Lomaso	B	1	1
Id.	Mezzano Imer	B	8	4
Id.	Molina di Ledro	B	—	1
Id.	Primiero	B	3	4
Id.	Rovereto	B	1	—
Id.	Sanzeno	B	—	1
Id.	Stenico	B	—	3
Id.	Strigno	B	—	1
Id.	Tres	B	—	1
Id.	Tuenno	B	—	1
Id.	Vallarsa	B	—	1
Id.	Vezzano	B	—	6
Trieste	Duino Aurissina	B	—	1
Id.	Trieste	B	2	—
Udine	Lestizza	B	—	2
Id.	Morsano al Tagliamento	B	4	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Varese	Angera	B	2	3
Id.	Busto Arsizio	B	2	—
Id.	Bisuschio	B	1	—
Id.	Cairate	B	—	1
Id.	Casale Litta	B	2	1
Id.	Casalzuigno	B	2	—
Id.	Cassano Magnago	B	—	2
Id.	Castronno	B	1	—
Id.	Cuvio	B	2	1
Id.	Luino	B	1	—
Id.	Leggiuno Sangiano	B	—	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Monvalle	B	1	—
Id.	Mornago	B	—	1
Id.	Saronno	B	2	1
Id.	Sesto Calende	B	1	2
Id.	Varese	B	1	1
Venezia	Annone Veneto	B	—	1
Id.	Campolongo Maggiore	B	1	1
Id.	Camponogara	B	5	2
Id.	Chioggia	B	—	3
Id.	Dolo	B	1	1
Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Gruaro	B	2	5
Id.	Mira	B	—	1
Id.	San Donà di Piave	B	1	1
Id.	San Michele al Tagliamento	B	—	1
Id.	Spinea	B	1	—
Id.	Venezia	B	3	—
Vercelli	Balocco	B	—	1
Id.	Caresanà	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Occhieppo Superiore	B	—	1
Id.	Rovasenda	B	—	1
Id.	Santhià	B	—	2
Id.	Tronzano Vercellese	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	2
Verona	Brenzone	B	1	—
Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Dolcè	B	—	1
Id.	Isola Scala	B	3	2
Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Pastrengo	B	1	—
Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	San Martino Buon Albergo	B	1	—
Id.	San Pietro Incariano	B	—	1
Id.	Verona	B	4	2
Id.	Villafranca	B	1	1
Vicenza	Asiago	B	1	—
Id.	Barbarano Vicentino	B	—	1
Id.	Bolzano Vicentino	B	4	5
Id.	Bressanvido	B	—	1
Id.	Corollo del Cengio	B	—	2
Id.	Dueville	B	2	2
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	7	1
Id.	Marostica	B	—	1
Id.	Mason Vicentino	B	2	—
Id.	Montegaldella	B	1	2
Id.	Pianezze	B	—	1
Id.	Pozzoleone	B	2	2
Id.	Rosà	B	4	—
Id.	Sandrigo	B	6	1
Id.	Tezze sul Brenta	B	4	2
Vicenza	Thiene	B	3	—
Id.	Vicenza	B	2	1
Viterbo	Civita Castellana	B	1	—
			656	631
Malrossino dei suini				
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Padova	Legnaro	S	1	—
Perugia	Corciano	S	—	1
Potenza	San Chirico Raparo	S	—	1
Terni	Terni	S	1	1
			3	3
Peste e setticemia dei suini.				
Arezzo	Castiglion Fiorentino	S	—	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	5	2
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Bologna	Bologna	S	—	2
Campobasso	Larino	S	—	1
Id.	Vinchiaturo	S	—	1
Grosseto	Pitigliano	S	6	—
Id.	Sorano	S	1	—
Id.	Manciano	S	1	—
Matera	Ferrandina	S	1	—
Nuoro	Bitti	S	—	1
Id.	Macomer	S	—	1
Padova	Piove di Sacco	S	1	—
Id.	Villa del Conte	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Castellarano	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Id.	Manziana	S	6	1
Sassari	Bottida	S	2	—
Id.	Chiaramonti	S	1	—
Id.	Cossoine	S	1	—
Id.	Martis	S	1	—
Id.	Nulvi	S	—	1
Id.	Ozieri	S	—	3
Id.	Ploaghe	S	—	1
Teramo	Arsita	S	—	1
Trento	Brentonico	S	1	—
Udine	Cividale	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	—	1
			28	18
Morva.				
Napoli	Napoli	E	1	—
			1	—
Farcino criptococcico.				
Brindisi	Mesagne	E	—	1
Caltanissetta	Vallelunga	E	1	—
Catania	Giarre Riposto	E	2	5
Messina	Brolo	P	—	4
Id.	Castroreale	E	1	—
Id.	Sant'Agata di Militello	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	1
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Giugliano	E	—	1
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	—
Id.	Villa Literno	E	2	1
Id.	Vico Equense	E	—	1
Salerno	Baronissi	E	1	—
Id.	Eboli	E	2	—
Id.	Minori	E	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico			
Salerno	Salerno	E	1	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	2	—
Id.	Serre	E	11	18
Id.	Tramonti	E	1	1
Trapani	Alcamo	E	4	—
Id.	Campobello di Mazzara	E	—	1
Id.	Camporeale	E	9	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Poggioreale	E	—	1
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	1	—
Udine	Sacile	E	1	—
			56	46
	Rabbia.			
Catanzaro	Zambrone	B	—	1
Napoli	Aversa	Cm	—	1
Id.	Cicciano	Cm	—	1
Id.	Gragnano	C	—	1
Id.	Napoli	C	—	10
Id.	Portici	C	—	2
Id.	Pozzuoli	C	—	1
Salerno	Agropoli	C	1	—
Id.	Aquara	C	1	—
Id.	Eboli	C	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	C	2	1
Id.	Roccadaspide	C	—	1
			4	20
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	9	—
Cuneo	Bagnolo Piemonte	B	1	—
Id.	Benevagienna	B	1	—
Grosseto	Roccastrada	O	6	—
Matera	Pomarico	O	7	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Trevi	O	—	1
Roma	Roma	O	—	1
Id.	Tolfa	O	1	—
Taranto	Palogianello	O	1	—
Terni	Amelia	O	3	—
Trapani	Poggioreale	O	—	1
Viterbo	Tarquinia	O	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			33	5
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	1
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	1	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Littoria	Aprilia	O	1	—
Roma	Roma	O	—	1
Siracusa	Sortino	Cap	1	—
Terni	Narni	O	1	—
			12	2
	Aborto epizootico.			
Bergamo	Torre Pallavicina	B	—	1
Bologna	Crevalcore	B	3	—
Id.	Molinella	B	2	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
	Segue: Aborto epizootico.			
Novara	Vinzaglio	B	1	—
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	2
Roma	Roma	B	3	—
Udine	Udine	B	5	—
Id.	Arta	B	5	—
Verona	Bovolone	B	—	1
Id.	Oppano	B	—	1
			23	7
	Tubercolosi bovina			
Ferrara	Cento	B	—	2
Id.	Ferrara	B	—	12
Potenza	Acerenza	B	1	—
			1	14
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	1
Teramo	Arsita	B	—	1
Id.	Bisenti	B	—	1
			—	3
	Difterite aviaria.			
Firenze	Firenze	P	—	1
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	P	—	1
			—	2
	Colera dei polli.			
Macerata	Macerata	B	1	—
			1	—
	Barbone bufalino			
Salerno	Eboli	Buf	1	—
			1	—

RIEPILOGO
dal 16 al 29 febbraio 1940-XVIII - N. 4

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	14	18	18
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	63	556	1287
4	Malrossino dei suini	6	6	6
5	Peste e setticemia dei suini	15	24	46
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	8	31	92
8	Rabbia	3	12	24
9	Rogna	10	14	38
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	10	12
11	Aborto epizootico	8	18	30
12	Tubercolosi bovina	2	3	15
13	Diarrea dei vitelli	2	3	3
14	Difterite aviaria	2	2	2
15	Colera dei polli	1	1	1
16	Barbone bufalino	1	1	1

B bovina; Buf bufalina; O ovina; Cap caprina; S suina; E equina; P pollame; Can. canina; Fl felina.

N.B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(1405)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ruoli di anzianità

A norma dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero dell'educazione nazionale e delle Amministrazioni dal medesimo dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni alla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

(1720)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare nel torrente Fossasecca, in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 27 aprile 1940-XVIII, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale nel bacino montano del torrente Fossasecca nella provincia di Perugia, compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Perugia, in data 14 luglio 1939-XVII.

(1725)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Fiumicino, in provincia di Teramo

Con decreto Ministeriale 27 aprile 1940-XVIII, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Fiumicino, nel comune di Campli (Teramo), compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Teramo, in data 20 maggio 1933-XI.

Pei motivi indicati nel decreto stesso, sono stati accolti i ricorsi riferentisi alla superficie di Ha 15.79.30, colorata in giallo nella planimetria, mentre sono stati respinti i ricorsi riferentisi all'altra zona di Ha 63.12.00, colorata in verde nella planimetria.

(1726)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il 12 aprile 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di Rocca del Colle in provincia di Bergamo.

(1755)

Si comunica che il 15 aprile 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di nuova istituzione di Milano, Succ. 55 (piazza Napoli), in provincia di Milano.

(1756)

Si comunica che il 16 aprile 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di Giusvalla in provincia di Savona.

(1757)

Si comunica che il 18 aprile 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Forcella in provincia di Teramo.

(1758)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Visinada (Pola)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 febbraio 1939-XVII con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 febbraio 1939-XVII col quale si è nominato il cav. Raffaello Cirenei commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Marcello Rocchetti di Ermete è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Visinada, avente sede nel comune di Visinada (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del cav. Raffaello Cirenei.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1722)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone (Catania)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 ottobre 1939-XVII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone, con sede nel comune di Caltagirone (Catania), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 24 ottobre 1939-XVII con il quale si è nominato il dott. Filippo Amoroso commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto dott. Amoroso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. rag. Giuseppe Di Gregorio fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone, avente sede nel comune di Caltagirone (Catania), con

i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Filippo Amoroso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1723)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana di Gibellina (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 1° aprile 1940-XVIII che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, con sede nel comune di Piana dei Greci (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana di Gibellina, con sede nel comune di Gibellina (Trapani);

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636:

1) i signori rag. Umberto Filosto fu Rosario, Michele Maiorca di Salvatore e Andrea D'Amico fu Antonino membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, avente sede nel comune di Piana dei Greci (Palermo);

2) i signori Ignazio Fiorenza fu Girolamo, Alberto Agosta fu Antonino e dott. Bartolomeo La Rocca fu Calogero, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gibellina, avente sede nel comune di Gibellina (Trapani).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1724)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Iato, in liquidazione, con sede in San Giuseppe Iato (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 giugno 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi », di San Giuseppe Iato, con sede nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 giugno 1938-XVI, con il quale si è nominato il dott. Gioacchino Florio commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il cennato commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Paolo Vaccaro fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Iato, avente sede nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Gioacchino Florio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1743)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 25 posti di sorvegliante lavori in prova presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1295;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 040/24/82043 in data 18 aprile 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 25 posti di sorvegliante lavori in prova.

Roma, addì 23 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Zagaglia Giorgio.
2. Romeo Francesco.
3. Todeschini Giorgio.
4. Granvillano Giuseppe.
5. Jovine Michele.
6. Paoletti Giovanni.
7. Dessena Dante.
8. Scarzella Luigi.
9. Andreozzi Luigi.
10. Ronconi Angelo.
11. Benfenati Gino.
12. Fasuli Mario.
13. Valtriani Gino.
14. Bozzi Enzo.
15. Riemma Costantino.
16. Bernacchia Manlio.
17. Marcotti Luigino.
18. De Luca Giuseppe.
19. Ciliberto Dante.
20. Ciccarelli Antonio.
21. Cappella Arnaldo.
22. Montanari Amleto.
23. Marzocchi Giulio.
24. Rosa Leo.
25. Pasero Teresio.
26. Pollacci Ademaro.
27. Casagrande detto Mattenella Giuseppe.
28. Minetti Pietro.
29. Caretta Carlo.
30. Pelagalli Fulvio.
31. Grande Giuseppe.
32. Rovere Francesco.
33. Bianchi Arturo.
34. Guarnelli Guido.
35. Ferrari Vinicio.
36. Meli Ferruccio.
37. Martino Michele.
38. Pagni Oberdan.
39. Bovi Umberto.
40. Gorla Luigi.
41. Curia Luigi.
42. Paolicchi Nilo.
43. Pecoraino Luigi.

(1763)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.